



**SERVIZIO DI INDAGINI DI MICRO ZONAZIONE SISMICA (MZS) DI  
LIVELLO 1 DEL TERRITORIO COMUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA -  
C.I.G. 466611798D.**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Affidamento a Sartor Livio del servizio di indagini di micro zonazione sismica (MZS) di livello 1 del territorio comunale di Bassano del Grappa - C.I.G. 466611798D.

L'anno 2013, addì 21/01, nell'ufficio del Dirigente dell'Area V- Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa, con la presente scrittura privata

### TRA

Dott. Ferraro Adriano, nato a Bassano del Grappa (VI) il 14.04.1968, C.F. FRR DRN 68D14 A703W, in qualità di Dirigente dell'Area V-Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa, domiciliato, in virtù della carica ricoperta, presso la sede dell'Amministrazione comunale - via Matteotti n. 39 - Bassano del Grappa, che ha facoltà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e del decreto sindacale prot. com. n. 73087 del 29.12.2011 e successivo 78493 del 28.12.2012, di stipulare contratti per incarichi in nome e per conto del Comune di Bassano del Grappa (C.F. e partita IVA 00168480242)

### E

Dott. Sartor Livio, nato a Pederobba (TV) il 07.12.1957, residente nel Comune di Maser (TV) in Via San Giorgio n. 9, C.F.: SRT LVI 57T07 G408B, p.IVA n. 01837030269.

### PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 655 del 17.04.2012 sono state regolate le modalità di accesso ai contributi per, tra l'altro, le indagini di micro zonazione sismica, in attuazione dell'art. 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 24.06.2009, n. 77, e dell'O.P.C.M. 4007 del 29.02.2012;

Che con determinazione dirigenziale n. 1606 del 05.11.2012 è stata indetta la gara per l'affidamento del contratto di servizio di indagini di micro zonazione sismica (MZS) di livello 1 del territorio comunale di Bassano del Grappa - C.I.G. 466611798D - ed è stato approvato l'elenco dei candidati ritenuti idonei per l'invito alla gara medesima;

Che con determinazione dirigenziale n. 1766 è stato aggiudicato il succitato contratto di servizio a Sartor Livio, del quale è stata acquisita la documentazione riguardante il possesso dei requisiti di idoneità morale, della capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria in merito all'incarico suddetto e dei requisiti di correttezza contributiva, versata in atti.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune di Bassano del Grappa, in seguito brevemente Comune, per mezzo del suo rappresentante Dirigente dell'Area V-Urbanistica, come sopra generalizzato e facoltizzato, affida a Sartor Livio, in seguito brevemente Prestatore di servizio, come sopra generalizzato, che accetta, il presente contratto di servizio di indagini di micro zonazione sismica (MZS) di livello 1 del territorio comunale di Bassano del Grappa.

Il servizio è affidato alle condizioni e nei termini di cui al presente contratto.



### **Art. 1 - Oggetto**

Il servizio prevede l'esecuzione di indagini di micro zonazione sismica (MZS) di livello 1 del territorio del Comune di Bassano del Grappa secondo gli "Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica", approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 13.11.2008, le disposizioni della Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 3308 del 04.11.2008 e con le modalità di cui all'allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Georisorse del Veneto n. 69 del 27.05.2010.

A tal fine sono richiesti tutti gli elaborati tecnici e documentali previsti dalle suddette disposizioni.

### **Art. 2 - Documentazione**

Il Comune fornirà al Prestatore di servizio tutta la documentazione di base in possesso dell'Ente per l'espletamento del servizio entro giorni 10 (dieci) dalla stipula del presente contratto.

### **Art. 3 - Tempi e penali**

Il tempo massimo per l'esecuzione delle indagini di micro zonazione sismica (MZS) di livello 1 del territorio del Comune di Bassano del Grappa e la redazione dei relativi elaborati tecnici e documentali, come previsti dalle disposizioni di cui al precedente art. 1, è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il suddetto termine potrà essere prorogato in caso di forza maggiore, per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di significative variazioni alle vigenti normative di settore.

In caso di ritardo sul tempo massimo di progettazione stabilito di cui sopra, verrà applicata una penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso stabilito.

Nel caso vengano riscontrati errori, difetti o inadempienze, rispetto a quanto previsto dal presente contratto ovvero risultassero necessari adeguamenti o modifiche da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da richieste della Regione del Veneto e della Commissione Tecnica presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 5, commi 7 e 8, dell'O.P.C.M. 3907/2010, il Prestatore di servizio è tenuto a provvedervi a proprie spese, senza quindi che ciò dia diritto a speciali e maggiori corrispettivi, mediante la revisione e l'integrazione della documentazione predisposta il più rapidamente possibile e comunque entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'invio della segnalazione tramite lettera raccomandata A.R., fax o p.e.c.

Trascorso inutilmente tale termine ovvero non ritenute adeguate le giustificazioni addotte, il Comune provvederà anche in questi casi a comminare al Prestatore di servizio una penale che viene stabilita nell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, impregiudicato il diritto al risarcimento di danni e spese.

In ogni caso l'ammontare delle penali comminate non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, al raggiungimento del quale il contratto si intenderà risolto di diritto.

In caso di persistenti inadempienze del Prestatore di servizio rilevate e contestate per iscritto oppure qualora durante il servizio emergessero delle gravi carenze tecniche, il Comune con motivato giudizio e previa comunicazione tramite raccomandata A.R. al Prestatore di servizio, potrà risolvere il presente contratto.

E' comunque fatta salva per il Comune la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo sul tempo massimo complessivo ecceda 30 (trenta) giorni naturali e

consecutivi.

Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo al Comune il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di esso in danno al Prestatore di servizio.

Tutti gli elaborati finali e ogni altra documentazione del servizio resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune, il quale si riserva il diritto di approvarli ovvero modificarli se tali modifiche venissero ritenute necessarie a giudizio dell'Ente stesso.

#### **Art. 4 - Obblighi**

L'attività di cui agli articoli precedenti sarà espletata con il massimo impegno e diligenza da parte del Prestatore di servizio.

Il Prestatore di servizio dovrà operare tenendo i necessari contatti con gli Uffici tecnici del Comune.

Il Prestatore di servizio dovrà partecipare, su richiesta degli Uffici tecnici comunali ad eventuali incontri tecnici, con Enti, Commissioni consultive sulla base di calendari da concordare in via preliminare senza che ciò possa dare diritto a speciali e maggiori corrispettivi.

Il Prestatore di servizio dovrà produrre tutta la documentazione e gli elaborati tecnici richiesti dal presente atto in numero di tre copie cartacee e 3 copie su CD-ROM o DVD-ROM in formato digitale compatibile con i software in uso nel Comune.

#### **Art. 5 - Compenso**

Il corrispettivo è di euro 10.800,00, comprensivo di tutti gli oneri e rimborso spese.

Saranno a carico del Comune il contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza E.P.A.P. nell'aliquota prevista dalla legge, nonché l'IVA nella misura dovuta per legge e conteggiata sulla base imponibile.

Nessun maggiore compenso è previsto per il caso che il Prestatore di servizio si avvalga dell'opera di consulenti e collaboratori.

#### **Art. 6 - Pagamenti e tracciabilità**

Il corrispettivo per il servizio così determinato verrà corrisposto subordinatamente alle verifiche di legge e all'approvazione degli elaborati finali.

Il pagamento avverrà a seguito dell'accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni di cui al presente contratto ed all'offerta tecnico-economica da parte del Responsabile del procedimento nelle seguenti misure ed alle seguenti scadenze:

1. 80% all'approvazione da parte del Responsabile del procedimento
2. 20% all'approvazione definitiva da parte della Regione del Veneto.

Il pagamento delle fatture, come da accordo tra le parti, verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo comunale delle stesse.

Il Prestatore di servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi .

- ad utilizzare per tutte le transazioni relative al presente contratto il/i conto/i corrente/i dedicato/i, che comunicherà al Comune, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

- ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

*lini hlo*

*Caivano Sena*

- a riportare il codice C.I.G. assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative all'esecuzione del presente contratto;
- a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 7 - Normative di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente atto, relativamente allo svolgimento dell'incarico, si fa riferimento, oltre che alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010.

Il Prestatore di servizio inoltre è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, deliberazioni e prescrizioni vigenti in materia di micro zonizzazione sismica, comprese quelle indicate all'art. 1 del presente contratto, o che saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.

#### **Art. 8 - Spese atto**

Rimangono a carico del Prestatore di servizio le spese di bollo, dei diritti di segreteria (se dovuti) ed ogni altra spesa consequenziale non espressamente prevista, nascente dal presente atto o derivante da vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 9 - Domicilio**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il Prestatore di servizio elegge domicilio presso Maser (TV) via S. Giorgio, n. 9, Tel 0423/565910 cell. 335482457, indirizzo p.e.c. livio.sartor@epap.sicurezza postale.it

#### **Art. 10 - Controversie**

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente atto e per ogni altra controversia che possa sorgere con riguardo al presente atto, è componente il Foro del domicilio legale del Comune di Bassano del Grappa.

#### **Art. 11 - Trattamento dati**

Il Prestatore di servizio, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto.

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso e/o controllo e che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena la mancata stipula del presente contratto, con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici e tutela della sicurezza e del lavoro che qui si intende espressamente richiamata.

Infine dichiara di essere informato che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e che il responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Dirigente dell'Area V-Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa.

Il Prestatore di servizio dovrà anche essere indicato come il responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

*livio sartor*

*livio sartor*

**Art. 12 - Registrazione**

Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.

Il Prestatore di servizio dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente contratto.

IL PRESTATORE DI SERVIZIO

lino loto

Letto, approvato e sottoscritto

Li, 21/01/2013.....

IL PRESTATORE DI SERVIZIO

lino loto

IL DIRIGENTE

Luigi Ferrero

